



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr.
Giudice dr.
Giudice dr.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal consigliere relatore dr.
Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) XXX X nato
- libero -resto Libero
- difeso dall'avv. di fiducia
,

B) YYY Y nato a
- difeso dall'avv. di fiducia ,

IMPUTATI

Vd. Foglio Allegato

Presenti le seguenti parti:
Parte Civile

Difensore

N° 2180 Reg.Sent

N° 2020/001351 Reg.Gen. App

No 2011/002753 N.R.

SENTENZA

In data 24/05/2022

N°Camp.Pen

li,
Trasmesso estratto sentenza

alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione

ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

APPELLANTE

Gli imputati avverso la sentenza emessa dal: Tribunale di Lucca in data 10/07/2014

Conclusioni delle parti:

PM: Dichiararsi la prescrizione del reato di favoreggiamento, non sussistendo motivi di proscioglimento nel merito;

Difesa Parti Civili (): Confermare la sentenza impugnata, condanna degli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese di costituzione e difesa;

Difesa Imputati: : assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine prescrizione del reato

Avv. L. Leo: assoluzione dell'imputato con formula di giustizia, m subordine assoluzione ex art. 384 c.p., in ulteriore subordine benefici di legge.



XXX, YYY (e ZZZ):

- A) Per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.9, 110, 378 c.p., perché dopo che era stato commesso il delitto di omicidio volontario in danno di Romanini Stefano (avvenuto in Camaione l'8 febbraio 2011) in concorso tra di loro, essendo XXX l'istigatore e YYY il concorrente e latore dei messaggi di XXX, e ZZZ l'esecutore materiale, tacendo circostanze rilevanti ai fini delle indagini prima alla polizia giudiziaria e poi al Pubblico Ministero, aiutavano l'autore del delitto ad eludere le investigazioni dell'autorità per l'identificazione dell'ignoto autore del delitto; in particolare, ZZZ, sentito dalla Polizia Giudiziaria ometteva di riferire quanto a sua conoscenza in ordine a quanto riferitogli da Romanini Roberto, ossia che Romanini Stefano era vittima degli usurai e che nel 2010 la sua vettura era stata raggiunta da colpi di arma da fuoco e che Romanini Roberto sarebbe stato in possesso di fotografie che attestavano tale fatto. Inoltre, XXX e YYY rispettivamente Luogotenente e Brigadiere dei Carabinieri addetti alla Stazione di Camaione, che avevano ricevuto la denuncia orale da parte di Romanini Roberto, che nella stessa circostanza consegnava loro alcune foto ritraenti la vettura attinta da colpi di arma da fuoco, tacevano quanto a loro conoscenza. Fatti commessi a Lucca nel marzo-maggio 2011.
- B) XXX e YYY: per il reato p. e p. dagli artt. 110, 91, 361 c.p. perché nelle loro rispettive qualità di Luogotenente Comandante della Stazione dei Carabinieri di Camaione e di Brigadiere, quindi di ufficiali di P.G. addetti alla medesima stazione, avendo avuto nell'esercizio delle loro funzioni notizia della commissione di reati procedibili d'ufficio, omettevano di dare notizia all'Autorità Giudiziaria. In particolare, avendo appreso da Romanini Roberto che Romanini Stefano era stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco, che avevano attinto e danneggiato la vettura di questi per motivi non chiari, ma asseritamente riconducibili, a detta di Romanini Roberto, al mancato pagamento di prestiti, ed avendo Romanini Roberto consegnato loro alcune fotografie ritraenti la vettura attinta da colpi di arma da fuoco, omettevano di darle notizia all'Autorità Giudiziaria. XXX, inoltre, avendo ricevuto nello stesso contesto denunce orali da parte di Romanini Roberto il quale accusava Romanini Stefano di avere commesso in suo danno una truffa di rilevante gravità (euro 200.000), reato procedibile d'ufficio, ometteva di darle notizia all'autorità giudiziaria. Fatto commesso verosimilmente nel luglio 2010 fino a maggio 2011 in Camaione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza confermata dalla seconda sezione di questa Corte d'appello in data 16/11/2018, aveva condannato XXX - Luogotenente Comandante della Stazione dei CC di Camaiore - per il reato di cui all'art. 361 c.p. perché, essendo venuto a conoscenza - nell'esercizio delle sue funzioni - del fatto che, nella primavera del 2010, Romanini Stefano era stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte di ignoti, nonché del fatto che quest'ultimo si era reso autore di una grave truffa (procedibile d'ufficio) in danno del cugino Romanini Roberto, ometteva di farne denuncia all'Autorità Giudiziaria (capo B). Tale conoscenza era derivata a XXX secondo i giudici, dalle dichiarazioni - non verbalizzate - di Romanini Roberto (il quale gli aveva riferito, a luglio 2010, di aver visto personalmente l'auto di Romanini Stefano crivellata di colpi e di sapere che quest'ultimo era vittima di usurai) e da fotografie - che mostravano l'auto di Romanini Stefano fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco - consegnategli dallo stesso Romanini Roberto.

Il medesimo XXX era stato ritenuto altresì responsabile, insieme a YYY, brigadiere presso la medesima stazione dei CC di Camaiore, del reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) perché, dopo che Romanini Stefano era stato assassinato in data 8 febbraio 2011, aiutavano l'ignoto autore del crimine ad eludere le investigazioni dell'Autorità tacendo alla Polizia, incaricata delle indagini, ciò che sapevano dall'estate precedente intorno all'attentato - andato a vuoto - alla vita della vittima e della truffa da questi commessa in danno del cugino (capo A).

2. Il fatto che gli imputati fossero a conoscenza dell'attentato suddetto aveva trovato conferma, secondo la Corte d'appello, nelle indagini successivamente svolte sull'omicidio, nel corso delle quali erano state svolte intercettazioni, erano stati esaminati ZZZ (carabiniere in pensione che aveva ricevuto confidenze da Romanini Roberto) e i familiari della vittima, era stata fatta una perquisizione nella casa di quest'ultima. Invero:

- dalle intercettazioni era emersa la preoccupazione degli imputati per ciò che sarebbe potuto trapelare intorno alla loro pregressa conoscenza sull'attentato;
- ZZZ aveva confermato di aver visto l'auto di Romanini Stefano danneggiata (era frantumato il lunotto posteriore, anche se non aveva potuto vedere i fori dei proiettili, perché l'auto era coperta) ed aveva dichiarato di aver saputo da Romanini Roberto - che gli aveva anche mostrato fotografie dell'auto - dell'attentato al cugino. Per questo, allarmato, ne aveva parlato con YYY, che aveva organizzato un incontro con XXX, al quale era stato raccontato tutto ed erano state consegnate le foto dell'auto;



- i familiari della vittima avevano confermato l'agguato patito da Romanini Stefano, di cui li aveva informati, sconvolto, lo stesso congiunto;

- nel corso della perquisizione a casa di Romanini Stefano fu rinvenuta un'agenda personale della vittima, ove era descritto l'agguato subito; ove era stato annotato un suo incontro, avvenuto in caserma in data 26 agosto 2010, con YYY, il quale aveva fatto riferimento alla vicenda degli spari e aveva detto di sapere - perché informato da Romanini Roberto - che girava armato per le minacce subite; ove era appuntata, alla data del 15-9-2010, una riflessione sull'incontro del 26 agosto con YYY e su quanto questi gli disse di aver saputo dal cugino, aggiungendo che dell'agguato erano al corrente anche "Pesce" ed "Enio" (ZZZ) ed esprimendo un commento sul cugino (scriveva che questi "venderebbe anche i carabinieri per i suoi sporchi giochi").

Dall'accertata conoscenza - da parte degli imputati - dell'attentato della primavera del 2010 discendeva, secondo i giudici, la responsabilità di XXX e YYY per il reato di cui all'art. 378 c.p., giacché, tacendo agli investigatori- ad omicidio avvenuto - ciò che sapevano fin dall'estate precedente avevano aiutato Romanini Roberto ad eludere le investigazioni dell'Autorità, impedendo agli investigatori di focalizzare la loro attenzione sulla persona suddetta.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello fu proposto ricorso per Cassazione da YYY Y per i seguenti motivi.

3.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento per omicidio, che ha riguardato reati non connessi a quello per cui è processo.

3.2. Inutilizzabilità dei "due fogli di carta contenenti le trascrizioni di un'agenda rinvenuta e asseritamente scritta da Romanini Stefano", trattandosi di documento dalla provenienza incerta (non è stato accertato che sia stato redatto di pugno da Romanini Stefano).

3.3. Illogicità della motivazione resa dalla Corte di appello, che ha privato di rilevanza la conversazione intervenuta in data 11/2/2011 (pochi giorni dopo l'omicidio) tra YYY e Cardile (ufficiale di P.G. incaricato delle indagini sull'omicidio), da cui si evince che YYY fece quanto in suo potere per orientare le indagini su Romanini Roberto. Lo stesso dicasi per le conversazioni successivamente intercettate, nel corso delle quali YYY riferì a Cardile tutte le "circostanze e attività informative espletate e che avrebbero orientato le indagini verso il Romanini Roberto".

3.4. Eccessiva severità della pena, anche per effetto della negazione delle attenuanti generiche. Erronea applicazione dell'art. 131/bis c.p.

4. Ricorso per Cassazione fu proposto anche da XXX, il quale lamentò la violazione dell'art. 238 c.p.p., per il fatto che non erano stati acquisiti gli atti del

procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Assise, all'esito del quale era stata pronunciata condanna di Romanini Roberto per l'assassinio del cugino; la violazione dell'art. 361 c.p., per il fatto che dovevano ritenersi insussistenti gli elementi minimi necessari perché insorgesse l'obbligo di denuncia; la violazione dell'art. 378 c.p.; l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la violazione degli artt. 62/bis e 131/bis c.p.

5. La Corte Suprema di Cassazione, investita dal ricorso di entrambi gli imputati avverso la decisione della Corte d'appello, ha annullato la sentenza suddetta in relazione al capo B) (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) perché estinto per intervenuta prescrizione e in relazione al capo A) (favoreggiamento personale) per vizio di motivazione. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte non era stata adeguatamente valutata l'utilizzabilità, in questo procedimento, delle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento per omicidio - da cui era stata tratta la conferma che XXX e YYY sapevano dell'attentato alla vita di Romanini Stefano, avvenuto nella primavera del 2010 - e non era stata adeguatamente valutata la credibilità di Romanini Roberto, processato come responsabile dell'omicidio e interessato, per questo, a riferire circostanze non veritiere, per la loro incidenza sull'accertamento della propria responsabilità. Il vizio di motivazione ha riguardato, secondo la Suprema Corte, anche la descrizione della condotta tipica, atteso che la Corte d'appello si è limitata a prendere atto che gli imputati non avevano fornito le informazioni in loro possesso utili per lo svolgimento delle indagini, "senza considerare se si trattasse di una condotta mirata a favorire la elusione delle indagini". Tale carenza è stata ritenuta tanto più rilevante in considerazione del fatto che, per i giudici di merito, l'obbiettivo avuto di mira dagli imputati appariva quello di evitare di autoaccusarsi del reato di cui al capo b) (omessa denuncia di reato): "caso nel quale non sarebbe integrato il reato in contestazione".

La Suprema Corte ha quindi disposto nuovo giudizio in relazione al favoreggiamento personale, demandando a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione della utilizzabilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni di Romanini Roberto e, "se del caso, alla valutazione della sussistenza del reato di favoreggiamento". Ove l'ipotesi delittuosa sia integrata, è stato demandato a questa Corte il compito di valutare anche l'eventuale ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., "quanto all'esigenza di evitare un'autoincriminazione per il reato di cui all'art. 361 cod. pen."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va riformata nella maniera che segue.

1. A seguito dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte si impone la necessità di accertare quale collegamento esista tra il reato di omicidio, nel corso del quale

sono state effettuate le intercettazioni, e quello di cui all'art. 378 c.p., addebitato a XXX e YYY, al fine di verificare l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate nel corso del procedimento per omicidio; di rivalutare l'attendibilità di Romanini Roberto; di riesaminare tutto il compendio probatorio, sulla cui base è stato ritenuto che i due imputati erano a conoscenza dell'attentato alla vita di Romanini Stefano ed hanno deliberatamente favorito l'autore dell'omicidio di quest'ultimo. Tanto va fatto tenendo conto delle doglianze contenute negli atti d'appello – ove si contesta la credibilità di Romanini Roberto e la congruenza degli elementi che sono stati valorizzati dai giudici precedenti- e delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte.

2. Ritiene questa Corte che non possano essere utilizzate, nei confronti degli odierni imputati, le intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento per l'omicidio consumato. Tanto perché, ai sensi dell'art. 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati per i quali l'utilizzabilità è specificamente prevista. Sul punto la Suprema Corte, chiamata a precisare i confini del "medesimo procedimento", ha infine chiarito che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera con riferimento ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Cass. SU, n. 51 del 28/11/2019, rv 277395-01, Cavallo). Le condizioni per l'utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento sono, pertanto, due:

- l'esistenza di una connessione tra reati rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p.;
- il fatto che per i reati connessi, emersi nel diverso procedimento, sia possibile, in astratto, servirsi dello strumento delle intercettazioni.

Ebbene, nel caso di specie – a parte l'eventualità che il reato di favoreggiamento sia stato commesso per occultare quello commesso in precedenza, di cui all'art. 361 c.p., su cui si tornerà – resta il fatto che manca la seconda delle condizioni sopra specificate: la possibilità di disporre, in ogni caso, intercettazioni per il reato di cui all'art. 378 c.p., che è punito con la reclusione fino a quattro anni e non è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. ed è fuori, pertanto, del perimetro di rilevanza dell'art. 270 c.p.p.

Le intercettazioni di cui si discute non sono, pertanto, utilizzabili nei confronti di XXX e YYY per il reato che è oggetto di questo procedimento.

3. Quanto sopra non toglie che – secondo il giudizio di questa Corte – sussistano prove sufficienti del fatto che fu posto in essere, nella primavera del 2010, un attentato alla vita di Romanini Stefano e che di tale fatto fossero venuti a conoscenza,

nell'esercizio delle loro funzioni, XXX e YYY, quali omisero, inspiegabilmente, di farne rapporto alla Procura.

3.1. L'attentato è fuori discussione. Come già ampiamente argomentato dal Tribunale e dalla Corte d'appello nella sentenza annullata, la verifica dell'attentato è provata, primariamente, dalle dichiarazioni rese dai familiari di Romanini Stefano, ai quali quest'ultimo narrò, sconvolto, ciò che gli era successo (l'essere stato inviato in una zona isolata da Romanini Roberto e di essere stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco); dagli accertamenti effettuati sulla vettura di Romanini Stefano (vettura che, recuperata dopo l'assassinio, presentava sulla carrozzeria fori di proiettili); dalle dichiarazioni del teste Scigliano, che seppe direttamente da Romanini Stefano dell'attentato subito. Trattasi di circostanze obiettive, nemmeno messe in discussione dalla difesa (la quale, anzi, le ha date per conosciute "a tutto il quartiere"), per cui da esse si deve partire per risolvere la re-iudicanda.

3.2. Come già diffusamente esposto dalla diversa sezione di questa Corte, la prova della conoscenza, da parte degli imputati, dell'attentato in questione risiede, innanzitutto, nelle risultanze dell'agenda tenuta da Romanini Stefano, nella quale la vittima registrò l'incontro avuto il 26 agosto 2010, in caserma, con XXX e YYY. Questi gli parlò, nell'occasione, dell'attentato effettuato in suo danno e si mostrò a conoscenza - per averlo saputo da Romanini Roberto - del fatto che egli (Stefano) girava armato. Sull'incontro avuto in caserma con YYY- e su quanto questi gli disse di aver saputo dal cugino - il Romanini (Stefano) tornò, poi, in data 15/9/2010, aggiungendo che degli spari erano al corrente anche Pesce ed "Enio" (Iardella Ennio) ed esternando un suo pensiero, molto critico, sul cugino.

Quanto scritto nell'agenda è stato pienamente confermato da ZZZ Ennio, che ha riferito, a dibattimento, di aver saputo da Romanini Roberto dell'attentato a Romanini Stefano, di aver visionato le foto dell'auto crivellata e di aver raccontato tutto a YYY, nonché di aver avuto un incontro in caserma con entrambi gli imputati proprio per parlare dell'attentato subito da Romanini Stefano; ed è stato raccontato a dibattimento anche da Romanini Roberto, che ha reso dichiarazioni perfettamente speculari a quelle di ZZZ.

Trattasi di compendio certamente sufficiente alla prova della conoscenza - da parte degli imputati - del fatto criminoso in argomento, poiché proveniente, quanto a Romanini Stefano e a ZZZ Ennio, da soggetti certamente disinteressati all'esito del processo, atteso che nessun interesse aveva Romanini Stefano ad effettuare annotazioni pregiudizievoli per gli imputati, mentre ZZZ è entrato come imputato nel processo solo per aver tenuto, in un primo momento, un atteggiamento di favore verso gli ex colleghi, omettendo di riferire quanto a sua conoscenza, ma senza che sia dato intravedere, o sia stato evidenziato, un suo interesse a mistificare i fatti. Ed è più che plausibile che Romanini Roberto abbia raccontato ai carabinieri dell'attentato subito da Romanini Stefano, giacché le spiegazioni, da lui fornite, su

quell'attentato (l'essere Romanini Stefano "in mano agli usurai"), gli servivano- a lui che meditava di uccidere il cugino - ad allontanare da sé eventuali sospetti e a orientare gli investigatori, anche in futuro, in una direzione che non lo coinvolgeva. Anche se si tratta di un soggetto inquietante, quindi, le sue dichiarazioni - coerenti col progetto da lui portato ad esecuzione (assassinio del cugino) e riscontrate da quelle di ZZZ, oltre che dalle annotazioni contenute nel diario di Romanini Stefano - sono attendibili e contribuiscono a delineare il quadro e il modo in cui si sono mossi gli imputati odierni.

L'insieme di tali elementi, tutti convergenti nella medesima direzione, danno ragione, quindi, del divisamento espresso dal Tribunale e da questa Corte pienamente condiviso, secondo cui XXX e YYY furono informati da Romanini Roberto e da ZZZ Ennio - in maniera sufficientemente definita - dell'attentato del 2010 ed omisero, nonostante ciò, di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, con conseguente integrazione, da parte loro, del reato di cui all'art. 361 c.p. (fatto, questo, nemmeno messo in discussione dalla Suprema Corte, che si è limitata a rilevare l'intervenuta prescrizione del reato).

4. Anche dopo l'omicidio del febbraio 2011 XXX e YYY non fecero quanto dovevano - in considerazione della loro posizione istituzionale - per rendere edotta l'Autorità Giudiziaria, o ad altra Autorità che a questa ha l'obbligo di riferire, dell'omicidio tentato, obiettivamente favorendo, in tal modo, l'autore dell'omicidio consumato. Nessuna relazione risulta dai due prodotta agli investigatori, sicché non mette nemmeno conto domandarsi se abbiano riferito confidenzialmente ciò che sapevano, giacché il loro obbligo era quello di investire formalmente l'Autorità Giudiziaria, per metterla in condizione di operare su materiale probatorio solido, non contestabile per la sua aleatorietà. A nulla rileva, pertanto, insistere (da parte della Difesa) sul fatto che poco dopo l'omicidio gli investigatori (nella specie, il sovr. Cardile) sapevano, genericamente, dell'attentato del 2010, sia perché tale conoscenza era derivata loro dall'agenda di Romanini Stefano, sia perché alla Polizia incaricata delle indagini sarebbe stata utile una conoscenza qualificata, e non già quella sommaria desumibile dal documento sopra specificato. Nessuna prova vi è, infatti, agli atti che YYY (meno che mai xxx) abbia fatto ai colleghi della Polizia un resoconto, sia pure sommario, di ciò che sapeva, giacché Cardile, esaminato a dibattimento, ha escluso una siffatta eventualità, dando atto solamente di aver avuto numerosi colloqui con YYY, nel corso dei quali quest'ultimo fornì oralmente alcune informazioni di contorno, senza metter nulla per iscritto e, comunque, senza mai raccontare ciò che sapeva intorno all'attentato della primavera precedente. Ciò che emerge, invece, è che gli imputati operarono addirittura pressioni su ZZZ affinché si astenesse dal riferire ciò che sapeva (come credibilmente riferito da quest'ultimo e come confermato, sia pure de relato, dal teste Corsi).

Questo fatto ha obbiettivamente favorito l'ignoto autore dell'omicidio, giacché ha sottratto agli investigatori la conoscenza, qualificata, di un antecedente decisivo per comprendere la natura e il tipo di relazioni esistente tra la vittima e il cugino, rivelatosi autore del crimine. Le modalità del tentativo posto in essere nella primavera del 2010 (Romanini Stefano era stato inviato in luogo isolato da Romanini Roberto col pretesto di ricevere denaro da un ignoto benefattore) erano tali, infatti, da suscitare forti sospetti su quest'ultimo, che si proclamava, tra l'altro, vittima di truffa ordita dal cugino. Non può revocarsi in dubbio, perciò, che gli investigatori avrebbero subito orientato le indagini su Romanini Roberto, laddove avessero avuto una conoscenza qualificata dell'attentato della primavera del 2010, e che una conoscenza qualificata avrebbe posto gli investigatori in condizione di operare più incisivamente (per esempio, attivando mezzi di ricerca della prova più invasivi o agendo sul versante cautelare). Fatto di cui gli imputati - esperti investigatori - erano certamente consapevoli, tant'è che si preoccuparono subito, ad omicidio avvenuto, delle possibili conseguenze del loro agito e di impedire che trapelasse la notizia della loro inerzia (anche su quest'aspetto si rimanda alle dichiarazioni di ZZZ).

Il reato di favoreggiamento è stato pienamente integrato, quindi, sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo. Trattasi, invero, di reato a dolo generico, per il quale è sufficiente la consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (anche se non vi sono prove che gli odierni imputati, e in particolare XXX, abbiano agito per soddisfare un personale interesse).

5. Gli imputati non sono però punibili, ex art. 384 c.p., in quanto sono stati mossi dalla necessità di salvare sé medesimi da un grave e inevitabile nocumento nel loro onore professionale. Laddove avessero, ad omicidio avvenuto, rivelato la conoscenza dei fatti pregressi, gli imputati si sarebbero esposti, infatti, sia penalmente (art. 361 c.p.) che disciplinarmente, atteso che anche nell'amministrazione di appartenenza sarebbe stato stigmatizzato il loro comportamento. La Suprema Corte insegna che la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico (Cass. Sez. III, 25.6.2014, n. 45444); ed ha aggiunto che, in tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di congegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un

procedimento penale a proprio carico (Cass., n. 51910 del 29/11/2019, rv 278062-01).

Non appare condivisibile, pertanto, l'opinione espressa dal Procuratore Generale, secondo cui gli imputati avrebbero potuto sottrarsi alle conseguenze dell'omissione redigendo, sia pur tardivamente, la relativa comunicazione di notizia di reato e svolgendo le relative indagini, giacché l'istantaneità del reato di cui all'art. 361 c.p. non li avrebbe salvati dall'incriminazione per tale reato e perché le indagini sull'omicidio di Stefanini Stefano non erano state a loro affidate, né lo erano quelle sul tentato omicidio, ormai ricomprese in quelle sull'omicidio consumato.

Consegue a tanto che gli imputati vanno prosciolti perché non punibili.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.,
decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di cassazione, assolve XXX e YYY Y dal reato di cui all'art. 378 c.p. a loro contestato perché trattasi di imputati non punibili ai sensi dell'art. 384 c.p. Revoca le statuizioni civili.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza."

Firenze, 24 maggio 2022

Depositato in Cancelleria

il r  _____



IL DIRETTORE
Paola Galella